

articolo). Quindi il magistrato il quale deve conoscere se si è proceduto colla dovuta regolarità o non alla nomina di questi gradi, è il comitato di revisione, e in caso poi di violazione della legge vi è la Corte di cassazione.

BROFFERIO. Domando perdono; la Corte di cassazione non pronuncia sulla validità delle nomine.

GALVAGNO. Saranno i tribunali ordinari.

BROFFERIO. Nemmeno i tribunali ordinari.

NOTTA. Mi perdoni; la Corte di cassazione conosce per violazione della legge in merito delle sentenze emanate dal Consiglio di disciplina ed anche per quelle altresì, almeno così lo credo, del Comitato di revisione, che è un magistrato della stessa milizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Stando semplicemente al prescritto della legge, pare in realtà che dalla sentenza del Comitato di revisione non vi abbia nemmeno appello alla cassazione. E questo è pure uno dei difetti che saranno a correggersi, massime che ne provengono gravissimi danni. I Comitati di revisione non avendo una dottrina uniforme, ne viene questo grave inconveniente che bene spesso identiche questioni siano risolte in modo diverso. In questa medesima città di Torino è avvenuto che un Comitato abbia deciso un caso in un senso, un altro lo abbia definito in senso contrario, talchè secondo un milite trovasi in una od in altra sezione, riceve una soluzione diversa la medesima questione.

MELLANA. Se io ho bene inteso, il deputato Galvagno testè diceva che i militi della guardia nazionale di Chieri, ove si fossero creduti pregiudicati, avrebbero dovuto portare le loro lagnanze alla Corte di cassazione per ottenere l'osservanza della legge in contraddittorio del Pubblico Ministero, il quale avrebbe difeso il potere esecutivo, e quindi la Corte di cassazione avrebbe pronunciato. Non posso lasciar passare inosservate quelle parole ove vien detto che il Pubblico Ministero avrebbe difeso il potere esecutivo; giacchè parrebbe fosse obbligo nel Pubblico Ministero di sempre difendere il potere, quando invece è obbligo del medesimo di difendere la legge contro chiechessia, anche contro al potere esecutivo.

(Qui parlano confusamente i deputati Galvagno, Sclopis, Mellana ed il ministro Pinelli, senza che si sia precisamente potuto intendere).

MELLANA. Credo benissimo sia stato mente del deputato Galvagno di dire che il pubblico avrebbe difeso il potere esecutivo, semprechè il suo operato fosse stato conforme alla legge; e fu anche mia intenzione nel promuovere questa spiegazione, di evitare che dal pubblico il pensiero di quelle parole venisse inteso quale veramente nello stretto senso di esse veniva espresso.

FABRE. Domando la parola per osservare ch'egli è verissimo che a termine della legge della milizia nazionale, non si dà ricorso in cassazione dalle sentenze dei Consigli di revisione. Io mi accosto perciò a quanto diceva l'onorevole signor ministro dell'interno, essere necessario provvedere a questo riguardo; che anzi se la Camera me lo permette, dirò in due parole quanto abbia avuto ragione di vedere questa necessità.

Un rabbino d'Acqui venne portato nei ruoli mobili; ricorse al Consiglio di revisione perchè ne lo assolvesse, dicendo che a termine della legge della milizia nazionale tutti i ministri di culto, anche non cattolico, sono esenti dal servizio di guardia nazionale mobile; il Comitato non ha creduto di far diritto ai suoi richiami; io ricorsi a di lui nome alla Corte di cassazione, la quale mentre lasciava travedere essersi fatta una falsa applicazione della legge, diceva che siccome la legge si opponeva a che si potesse ricorrere in cassazione dalla sentenza

del Comitato di revisione, non poteva ammettere la inoltrata domanda.

JACQUEMOUD A. J'ai l'honneur de faire remarquer à la Chambre que la loi sur la milice nationale contient un article qui déclare que les sentences émanées du Conseil de révision sont sans appel. Il n'y a aucun doute à cet égard.

STARA. La discussione che si è eccitata sulla petizione testè riferita ci ha portati a vedere che le providenze relative alla materia di cui si parla, si ponno portare alla cognizione del Comitato di revisione. Io voglio partire da questo punto per ribattere gli argomenti a cui si vorrebbe appoggiare il sistema praticato dall'intendente generale, osservando che il Comitato di revisione sicuramente riveste attribuzioni assai più importanti di quelle che si possa credere che abbia l'ufficio di un semplice relatore del Consiglio di disciplina.

Ebbene, come è formato questo Comitato di revisione? Noi abbiamo la legge che ce lo dice; questa legge ci lascia vedere un carattere così eminentemente democratico che respinge assolutamente tutti gli argomenti che si vorrebbero addurre in appoggio all'operato dell'intendente generale; e diffatti questo Comitato viene composto colla estrazione a sorte di tutti i militi. Domando io se la legge sulla guardia nazionale riconosce in tutto il corpo della milizia sufficiente discernimento ed attitudine per pronunziare giudizi in materie abbastanza rilevanti, perchè dovrassi supporre che per la nomina di un relatore di un Consiglio di disciplina sia poi necessario di dare un arbitrio contrario a questo carattere di democrazia all'autorità amministrativa per promuovere il buon andamento dei Consigli di disciplina col mezzo del loro relatore.

Io dico pertanto che la legge di cui è discorso non può ricevere l'interpretazione che le si vorrebbe dare per giustificare l'operato del signor intendente generale, e che nel suo vero spirito vuole che i relatori dei Consigli di disciplina siano nominati fra gli ufficiali della milizia, e quindi non solo io appoggio le conclusioni della Commissione, ma desidero che si raccomandandi al Ministero di tutelare con tutto impegno il carattere ingenuo della legge sulla guardia nazionale anche nelle nomine in cui gli è riservato un qualche arbitrio, senza di che si verificherebbero seri inconvenienti.

BIXIO. Credo che la Corte di cassazione debba decidere quando vi fosse una vera violazione di legge. Il mandato della cassazione è appunto di decidere quando le leggi dello Stato sono violate, e non si può far distinzione fra la legge sovra la guardia nazionale od un'altra legge qualunque. Se vi è violazione di legge, deve essere aperto il ricorso alla cassazione, e la cassazione deve pronunziare. Si è opposto che i Consigli di revisione giudicano per sentenza non appellabile. Ma lo sappiamo tutti; altro è che una sentenza non possa essere ulteriormente soggetta a nuovo esame in appello, altro che non sia soggetta alla cassazione. La cassazione ha sempre luogo ove esiste richiamo per la violazione della legge, e ciò affinché le leggi abbiano un'applicazione uniforme.

BENSO GASPARE. Nella legge sulla milizia comunale vi è un articolo preciso così concepito: *contro le sentenze dei Consigli non si dà ricorso.* Di maniera che pare che dietro questa esplicita disposizione della legge non si faccia luogo a ricorso in cassazione contro una sentenza del Consiglio di revisione, comunque esso abbia giudicato.

RAVENA. Io credo che questa parola *ricorso* sia equivalente a quella di *appello*. Io credo che qualunque sia la violazione della legge fatta per errore da qualunque tribunale, anche senza appello, è soggetto alla Corte di cassazione; questa cassazione è stabilita appunto per mantenere l'integrità delle leggi, per mantenere l'uniformità dei giudizi; verrebbe